



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

Decreto n. 129 del 05 settembre 2024 del Registro ATERP Regionale

**OGGETTO: Autorizzazione ad impugnare la sentenza n. 298/2024 della Corte di Giustizia Tributaria
di primo grado di Catanzaro.**

Il Decreto si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Grazia Maria Carmela Iannini**

L'anno 2024, il giorno 05 del mese di settembre il Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale, Avv. Grazia Maria Carmela Iannini, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 90 del 23 Ottobre 2023, presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato la seguente delibera in merito all'argomento indicato in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ATERP

PREMESSO CHE:

- Con sentenza n. 298/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro così statuiva: “*omissis.... In conclusione, da quanto sopra esposto, si evince che: l'esenzione, di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. n. 201/2011, opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (v. Cass., sez. 5, ord. 8967/2020), escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse (trattandosi di evenienza che, anche in presenza di finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale, non esclude che l'attività di assegnazione in locazione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, assuma carattere economico); agli alloggi assegnati da un'Azienda di edilizia residenziale si applica una detrazione IMU di 200 euro e dell'aliquota ordinaria (o di quella minore determinata dal Comune di riferimento), dovendosi escludere, invece, che gli stessi godano dell'esenzione d'imposta (v. Commissione Tributaria Lombardia, sent. n. 4306/2021 e sent. n. 2828/2022); anche ad ammettere che gli alloggi rientrino nella generale categoria degli “alloggi sociali”, resta il fatto che la norma generale, per tale tipo di alloggi, è derogata, quanto agli alloggi assegnati dagli IACP, dalla normativa speciale di cui al comma 10, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011 (v. Commissione Tributaria Abruzzo, sez. 7, 29 ottobre 2020, n. 480). Riguardo all'esenzione IMU per gli immobili non locati, e per i quali sia presentata tempestiva dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e gli identificativi catastali, è riconoscibile l'esenzione dall'IMU. La Cassazione, nell'ordinanza n. 21465/2020 subordina l'esenzione dall'IMU alla presentazione della dichiarazione, stabilendo che questa omissione non può essere sanata. La dichiarazione necessaria per accedere all'esenzione IMU, quindi, è soltanto quella presentata tempestivamente, a pena di decadenza, al Comune di riferimento. Nel caso in questione, non avendo l'ATERP presentato dichiarazione, come da sua dichiarazione, non si può dar luogo all'esenzione dell'IMU e della TASI per quegli immobili non locati. Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente che si liquidano in complessive € 1000,00 oltre spese forfettarie del 15%, oltre IVA e C.A.P. nella misura di legge se dovuti.”.*

CONSIDERATO che dalla lettura della stessa sembrano emergere profili di palese illogicità in parte motiva della sentenza in quanto non sono stati nemmeno trattati motivi del ricorso

VISTI la legge regionale n. 24/2013, nonché gli artt. 6 e 10 del vigente Statuto dell'Ente.

DECRETA

- di autorizzare l'Avvocatura dell'Ente ad impugnare davanti alla Corte di Giustizia di II Grado della Calabria la sentenza n. 298/2024 della Corte di Giustizia di I grado di Catanzaro;
- di nominare quale difensore dell'Azienda l'avv. **Paolo Petrolo** del Servizio Avvocatura;
- di disporre la pubblicazione del presente Decreto sull'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale.

Il Commissario Straordinario
f.to Avv. Grazia Maria Carmela Iannini

SI ATTESTA

- **che** il presente Decreto:
 - è stato pubblicato sull' Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 05.09.2024.

Catanzaro, 05.09.2024.

**Per la Segreteria della Direzione Generale
Maria Agosto**
